



Politecnico  
di Bari

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI  
Settore Risorse Umane

Bari, 14 MAR. 2017

70126 BARI – Via Amendola, 126/b  
Tel. 080 – 596.2585 – 2527 - 2202  
E-mail: [michele.dellolio@poliba.it](mailto:michele.dellolio@poliba.it)  
[giovanni.scarpetta@poliba.it](mailto:giovanni.scarpetta@poliba.it)  
[saverio.magarelli@poliba.it](mailto:saverio.magarelli@poliba.it)

Prot. 4426 VII/11

*A tutto il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario*

e, per conoscenza,

- Al Magnifico Rettore
- Alla Unità di staff al Rettore e al Direttore Generale
- Alla Direzione Servizi Bibliotecari, Documentali e Legali
- Alla Direzione Qualità e Innovazione

*Ai Preg.mi*

- Direttori di Dipartimento
- Presidente del Centro Interdipartimentale Magna Grecia
- Presidente del Centro Linguistico di Ateneo
- Responsabili Amministrativi di Dipartimento
- Responsabile Amministrativo del Centro Interdipartimentale Magna Grecia
- Responsabile Amministrativo del Centro Linguistico di Ateneo
- Responsabili di Settore dell'Amministrazione Centrale
- Responsabili del Centro dei Servizi amministrativo-contabili del Politecnico di Bari
  
- Alle OO.SS.
- Ai componenti la RSU del Politecnico

LORO SEDI

**OGGETTO:** fruizione congedi parentali ad ore – implementazione piattaforma Time@web.

Si rende noto che questa Amministrazione ha provveduto all'implementazione della procedura Time@web che permette l'inserimento dei giustificativi per la fruizione del congedo parentale ad ore, alternativa alla fruizione giornaliera, previsione introdotta dall'art. 32, comma 1 ter, del D. Lgs. 15/06/2015, n. 80, che recita: "La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale".

Pertanto, nelle more dell'eventuale negoziazione sull'applicazione del congedo parentale ad ore, questa Amministrazione intende applicare la norma sopra citata secondo quanto di seguito esposto.

Il congedo parentale ad ore potrà essere fruito nella misura pari a 3 ore e 36 minuti al giorno, rapportandolo alla metà dell'orario medio giornaliero corrispondente a 7 ore e 12 minuti.

Tale congedo parentale ad ore non è cumulabile con permessi o riposi disciplinati dal Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001), quindi non può essere fruito negli stessi giorni in cui il dipendente fruisce dei riposi giornalieri per allattamento ex art. 39 e 40 del medesimo Decreto Legislativo, né nei giorni in cui fruisce dei riposi per assistenza a figli disabili di cui all'art. 33 anch'esso del D.Lgs. n. 151/2001.

Qualora il dipendente scelga di fruire del congedo parentale ad ore, i sabati e le domeniche non vengono conteggiate.

Per l'esercizio del diritto in parola, il dipendente richiedente deve osservare il termine di preavviso di 4 giorni nel caso in cui intenda fruire del congedo parentale a giorni, ovvero di 2 giorni nel caso in cui intenda fruire del congedo parentale ad ore.

Nell'occasione, si ricorda che il D. Lgs. n. 80/2015 ha modificato l'art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001, elevando da 3 a 6 anni di vita del figlio il diritto del genitore all'intera retribuzione per i primi 30 giorni, come previsto dal CCNL del Comparto Università, e ad "un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi" (art. 31, co. 4, del vigente CCNL di comparto).

Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi o fruiti dai 6 agli 8 anni di vita del bambino, è prevista "un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria" (art. 34, co. 3, D. Lgs. n. 151/2001).


Inoltre, considerato che il D.Lgs. n. 80/2015 ha apportato una modifica all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, elevando da 8 a 12 anni di vita del bambino il limite temporale di fruibilità del congedo parentale lasciando invariato il periodo massimo di fruizione, si precisa che non spetta alcuna indennità per questo stesso periodo dagli 8 ai 12 anni, anche in caso di adozione o affidamento tenendo conto della data di ingresso del minore in famiglia.

Si informa, altresì, che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Il computo del congedo ed il calcolo della relativa indennità avvengono su base giornaliera; pertanto, due giornate nelle quali si è fruito il congedo parentale ad ore, ognuna di 3 ore e 36 minuti, sono equivalenti ad un giorno di congedo, che verrà scalato dal montante spettante al dipendente ed eventualmente decurtato.

In ultimo, si informa che con una prossima circolare si darà un quadro complessivo dei congedi e delle modalità di fruizione.

Cordiali saluti.



Il Direttore Generale  
Crescenzo Antonio Marino